



**Statuto della  
Associazione  
Sportiva  
Dilettantistica  
01/018 Arcieri delle Alpi.**

**STATUTO  
( di Associazione non riconosciuta)**

## I – COSTITUZIONE SCOPI

### **Articolo - 1 COSTITUZIONE**

E' costituita in Torino in data 1 Gennaio 1974 una libera Associazione a norma dell'art. 36 C.C. senza fini di lucro a nome:

Compagnia Arcieri FIAT

Tale associazione si Affilia alla Fitarco a partire dalla data 1 Gennaio 1976

La Associazione ha come scopo sociale la pratica e la diffusione del Tiro con l'Arco a livello dilettantistico.

### **Articolo - 2 Denominazione e sede sociale**

La Società cessa in data 21/11/1980 di utilizzare per gli scopi sociali la denominazione dell'atto costitutivo e con tale statuto attraverso varie revisioni assume la denominazione “ Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Delle Alpi” con sede sociale presso l'abitazione del Presidente pro tempore.

### **Articolo - 3 Scopo dell'Associazione**

- L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

- L'Associazione, ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la propagazione del tiro con l'arco in tutte le sue componenti, sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche e le attività ad esse connesse. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica del tiro con l'arco, nonché allo svolgimento dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento alla pratica della medesima disciplina sportiva.

### **Articolo - 4 Attività dell'Associazione**

Per il raggiungimento degli scopi, l'Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, a competizioni sportive, a convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative.

L'Associazione potrà perciò inoltre promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni, emblemi.

E' caratterizzata altresì dalla democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio.

L'Associazione si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti; non assumerà lavoratori dipendenti né si avvarrà di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale dello Stato Italiano e dell'ordinamento sportivo; si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti della FITARCO, e a quelli delle Federazioni e Organismi Internazionali cui quest'ultima è affiliata o aderente.

L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FITARCO dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti l'attività sportiva.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e dei tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della FITARCO, è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

#### **Articolo - 5 Divisa e Distintivo.**

I colori sociali sono il bianco e l'azzurro . La divisa sociale deve riportare lo scudetto della società .

#### **Articolo - 6 Durata:**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

## II – SOCI

### **Articolo - 7 Categorie.**

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

- Ordinari: sono tutti i soci praticanti l'attività di Tiro con l'Arco;
- Fondatori: appartengono a tale categoria i soci intervenuti all'atto costitutivo dell'Associazione o che hanno più di 30 anni di associazione consecutiva;
- Sostenitori: si intendono gli iscritti che, pur non praticando l'attività arcieristica, contribuiscono al conseguimento degli scopi societari;
- Onorari: cioè Enti o persone resisi particolarmente benemeriti nei confronti dell'Associazione.

### **Articolo - 8 Ammissione a Socio Ordinario.**

L'ammissione a Socio è libera a tutti ed avviene:

- previa approvazione del Consiglio Direttivo dopo: avere valutate positivamente l'attività societaria svolta dal nuovo Socio per un periodo non inferiore ai sei mesi il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

- Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne fanno richiesta e che siano dotate di un'irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della FITARCO e dei suoi organi.

- In caso di domanda d'ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

- la decorrenza dell'anzianità necessaria per alcune cariche elettive comincia comunque all'atto del primo tesseramento alla federazione per questa società ed è da intendersi consecutiva.

- con decorrenza immediata qualora si tratti di atleti provenienti da altra Associazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo che si riserva di confermare il tesseramento allo scadere del primo anno di affiliazione

### **Articolo - 9 Ammissione a Socio Onorario.**

L'ammissione a socio Onorario avviene mediante nomina dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo. Egli ha tutti i diritti e i doveri degli altri associati con l'esclusione del pagamento del canone associativo. Un socio onorario ha diritto di voto nel Consiglio Direttivo qualora venisse invitato dalla maggioranza dello stesso a presenziarne una seduta.

### **Articolo - 10 I soci fondatori**

I soci fondatori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari e inoltre esprimono parere vincolante nel caso di scioglimento della società.

### **Articolo - 11 Doveri dei soci.**

Con il proprio tesseramento all'Associazione i soci devono:

- accettare di sottoscrivere il tesseramento alla FITARCO;
- corrispondere il canone nella misura fissata anno per anno dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo;
- rispettare gli Organi ed i Dirigenti Societari;
- accettare ogni decisione, delibera o disposizione assunta nelle specifiche funzioni di competenza degli Organi Dirigenti;
- si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle societarie o unicamente in caso di appello per controversie non risolte a livello societario, quelle federali;
- concorrere al raggiungimento degli scopi dell'Associazione nei limiti delle proprie possibilità.

### **Articolo - 12 Diritti dei soci:**

1 - Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile che si svolgerà dopo il raggiungimento della maggiore età.

2 – Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti del successivo articolo 22.

3 - La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette da Consiglio Direttivo e la Sede sociale, gli impianti adibiti alla pratica del tiro con l'arco e ad usare le attrezzature comuni, secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento.

### **Articolo - 13 Recesso/Radiazione dei Soci.**

1 I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- per recesso, da notificare per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per radiazione, da delibera del Consiglio Direttivo in qualsiasi caso di accertata morosità, per un periodo superiore a due mesi;

- radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta degli elementi il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
  - Scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 37 del presente Statuto.
- 2 Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
- 3 L'Associato radiato non può essere più riammesso.

#### **Articolo - 14 Provvedimenti disciplinari.**

Il Socio può essere sospeso da ogni attività societaria e dalla frequenza della sede con decorrenza immediata, su delibera del Consiglio Direttivo, qualora:

- in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione oppure crei dissidi o disordini fra i soci;
- non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel regolamento interno;
- non osservi le deliberazioni legalmente prese dagli Organi Sociali competenti.

La sospensione cautelativa, comunicata in forma scritta all'interessato, può essere tramutata in espulsione dopo che la Commissione di Giustizia avrà valutato le motivazioni della sospensione e sentito le ragioni dell'interessato.

### III - ORGANI SOCIETARI

#### **Articolo - 15 Organi Societari.**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Segretario Societario
- il Tesoriere
- la Commissione di Giustizia
- il Revisore dei Conti.

#### **Articolo – 16 Assemblea Generale.**

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di 2 associati.

#### **Articolo – 17 Convocazione Assemblea Generale Ordinaria.**

L'Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo in sessione ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il primo trimestre, con preavviso di almeno quindici giorni, mediante affissione o lettera. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie trattate.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, in ogni caso, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Essa viene indetta per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

L'assemblea elettiva deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, a scadenza del mandato o per la sostituzione dei membri, come previsto dal presente Statuto, per eleggere i componenti del Consiglio direttivo nel numero disciplinato dal successivo Articolo 22.

La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere anche richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un quinto degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che propongo l'ordine del giorno. In tal caso la

convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che vi provvede nei tempi e modi previsti, e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio maggiorenne ha diritto a un voto.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

### **Articolo - 18 Competenze Assemblea Generale Ordinaria.**

L'Assemblea Generale, convocata in sessione ordinaria, è generalmente presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

Funge da Segretario dell'Assemblea, con il compito di redigere un verbale, il Segretario dell'Associazione, l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

L'Assemblea Generale è competente a deliberare in ordine a:

- relazione tecnico-morale e rendiconto;
- piano preventivo di attività economico-finanziario;
- elezione dei membri del Consiglio Direttivo, ove sia scaduto il mandato;
- elezione dei membri della Commissione di Giustizia;
- elezione del Revisore dei Conti.
- indirizzi generali dell'Associazione;
- piano preventivo delle attività;
- elezione del Comitato Elettorale;
- ogni argomento posto all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide qualora siano approvate dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati



con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

La mancata approvazione della relazione tecnico-morale e del rendiconto costituisce motivo di decadenza del Presidente e del Consiglio-Direttivo i quali restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione delle nuove cariche. La relativa Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro 60 giorni dall'evento e dovrà avere luogo entro i successivi 30 giorni.

### **Articolo - 19 Convocazione Assemblea Generale Straordinaria**

L'Assemblea Generale è convocata in sessione straordinaria, su iniziativa del Presidente o dalla metà più uno del Consiglio Direttivo. Tale convocazione può essere richiesta anche dalla metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea Generale in seduta straordinaria avviene con preavviso di almeno 15 giorni, mediante affissione di avviso o mediante lettera, con relativo ordine del giorno.

L'Assemblea Generale straordinaria è validamente costituita con l'intervento dei due terzi dei Soci aventi diritto di voto.

- in seconda convocazione, un'ora dopo, con l'intervento di metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

- in seconda convocazione, un'ora dopo, con l'intervento di un quinto dei soci aventi diritto di voto in caso di Assemblea Generale elettiva.

Per l'Assemblea straordinaria che ha per oggetto lo scioglimento dell'Associazione occorre la presenza di almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto di voto ed il voto unanime degli intervenuti. Negli altri casi le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide qualora siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### **Articolo - 20 Competenze Assemblea Generale Straordinaria.**

L'Assemblea Generale, convocata in sessione straordinaria, è competente a deliberare in ordine a:

- modifica dello Statuto;
- scioglimento o fusione dell'Associazione e devoluzione del patrimonio societario;
- elezioni in caso di decadenza anticipata del Consiglio;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione;
- ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

### **Articolo - 21 Ordine del giorno.**

L'ordine del giorno dell'Assemblea Generale è compilato dal Consiglio Direttivo. I soci che intendano inserire un argomento all'ordine del giorno devono presentare domanda al Consiglio Direttivo per iscritto comunicandone esattamente il testo desiderato e le motivazioni almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea Generale.

La richiesta di inserimento di argomenti all'ordine del giorno deve essere sottoscritta da almeno 10 soci.

### **Articolo - 22 Regolamentazione deleghe.**

I Soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri Soci mediante delega scritta: ciascun Socio può rappresentare al massimo due Soci; non possono essere delegati i componenti del Consiglio Direttivo .

Sia nel caso di Assemblea Ordinaria avente come oggetto la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, della Commissione di Giustizia e dei Revisori dei Conti, sia nel caso di Assemblea Straordinaria non saranno ammesse deleghe.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe.

### **Articolo - 23 Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, tre dei quali eletti fra i soci aventi diritto di voto con anzianità di iscrizione non inferiore ai dieci anni, due eletti fra i soci aventi diritto di voto con anzianità di iscrizione non inferiore ai quattro anni e due tra i soci con anzianità di iscrizione non inferiore ai due anni e che non ricoprono la medesima carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FITARCO, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata del quadriennio olimpico. Tutti gli incarichi sociali s'intendono a titolo gratuito.

I Consiglieri eleggono, al loro interno, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo, nel caso in cui non riesca ad eleggere il Presidente dopo 5 votazioni, decade.

Sarà considerato dimissionario il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, rimarrà assente per tre sedute consecutive.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente alla presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei

presenti. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità, ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

Per decisioni di particolare rilevanza il Presidente può richiedere che sia prima ascoltato il parere dei soci fondatori.

#### **Articolo - 24 Dimissioni**

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto alla carica di consigliere, in ordine di votazioni, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente, fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà avvenire alla prima riunione del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente nonché per mancata approvazione in assemblea della relazione tecnico-morale e finanziaria.

Al verificarsi di tali eventi dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea straordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

#### **Articolo - 25 Convocazione Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne è fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

#### **Articolo - 26 Compiti del Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (organizzazione, direzione e regolamentazione dell'attività societaria, amministrazione del patrimonio societario nei limiti dettati dal bilancio preventivo), ad eccezione dei compiti che, per disposizione di legge e del presente Statuto, sono riservati all'Assemblea. Può comunque deliberare in luogo dell'Assemblea quando questa non

possa essere validamente costituita, impegnandosi a fare ratificare ogni decisione da una Assemblea Straordinaria appositamente convocata entro i tre mesi successivi.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri o ad un eventuale comitato tecnico estraneo allo stesso Consiglio, stabilendone la composizione e le mansioni.

Deve inoltre:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci.
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto delle norme dell'Art.17 e seguenti del presente Statuto.
- d) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari;
- e) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- f) Stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.
- g) Stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permuta, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni e/o gruppi di lavoro, per la gestione delle strutture ricreative dell'Associazione, e commissioni sportive e comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- i) Nominare il rappresentante dei tecnici o degli atleti al verificarsi della previsione di quanto indicato in questo Statuto.
- j) Nominare tecnici, animatori, specialisti per lo svolgimento delle attività societaria e pratica sportiva.

### **Articolo - 27 Il Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione; attua le delibere del Consiglio Direttivo, sottopone a questo i provvedimenti più importanti, firma tutti gli atti dell'Associazione, firma i mandati di pagamento, convoca l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo, presenta annualmente all'Assemblea Generale la relazione morale e finanziaria del rendiconto e del piano preventivo di attività societaria ed economico-finanziario. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente o, in assenza di questo, a un Consigliere designato dal Consiglio.

### **Articolo - 28 Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.

### **Articolo - 29 Il Segretario**

Il Segretario ha il compito di.

- redigere i verbali delle sedute;
- collaborare con il Presidente all'attuazione dei deliberata del Consiglio Direttivo;
- custodire e aggiornare tutti i registri ed i materiali della segreteria;
- registrare le iscrizioni all'Associazione;
- raccogliere le iscrizioni alle gare;
- occuparsi della Segreteria Organizzativa delle Gare;
- richiedere i riconoscimenti FITA e FITARCO;
- istituire le pratiche per la richiesta di contributi;
- gestire la corrispondenza;
- gestire la biblioteca.

### **Articolo - 30 Tesoriere.**

Il Tesoriere gestisce il portafoglio dell'Associazione, redige in collaborazione con il consiglio ed aggiorna il rendiconto e il piano preventivo economico-finanziario, gestisce assegni e bonifici, cura il pagamento delle fatture e la piccola cassa.

### **Articolo - 31 Commissione di Giustizia.**

La commissione di Giustizia è l'organo competente a giudicare in materia di violazione di norme statutarie e regolamentari e dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, nonché in tema di lealtà e di illecito sportivo fatte salve le prerogative di organi superiori. Essa è composta da 3 membri e gode di piena autonomia.

La Commissione di Giustizia, eletta con le stesse modalità del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti, ha la durata del quadriennio olimpico; non decade se decade il Consiglio. Entro 10 giorni dalla nomina il Presidente dell'Associazione convoca la commissione che, nel suo seno, elegge il proprio Presidente.

Le riunioni sono valide se sono presenti tutti i tre membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Commissione.

La carica di componente la Commissione di Giustizia è incompatibile con ogni altra carica nell'ambito societario.

### **Articolo - 32 Revisore dei Conti.**

Il Revisore dei Conti è l'organo Societario preposto al controllo della contabilità e dei rendiconti per accertarne la regolarità e verificare la rispondenza delle spese al preventivi approvati. Esso è composto da un membro più un supplente Il Revisore dei

Conti, eletto con le stesse modalità del Consiglio Direttivo e della Commissione di Giustizia, ha la durata del quadriennio olimpico; non decade se decade il Consiglio.

Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo, previo invito formale del Consiglio Direttivo stesso, ogni qualvolta si renda necessario.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica nell'ambito societario.

Il Revisore dei Conti esercita il controllo sull'intera gestione economico finanziaria dell'Associazione.

Il Revisore esprime il proprio parere sulla situazione di rendiconto e su tutto l'andamento finanziario dell'Associazione, in apposita relazione da presentare all'Assemblea Generale in allegato alla relazione tecnico-morale e rendiconto consuntivo di cui all'articolo 32.

### **Articolo - 33 Il Rendiconto**

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

### **Articolo - 34 Comitato Elettorale.**

Il Comitato Elettorale è composto da tre soci eletti dall'Assemblea Ordinaria tra gli aventi diritto di voto; ha il compito di:

- sottoporre all'Assemblea Generale la lista dei soci che presentano la propria candidatura per l'elezione al Consiglio Direttivo;
- controllare il regolare svolgimento delle elezioni;
- proclamare gli eletti.

### **Articolo - 35 Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

### **Articolo - 36 Fondo comune**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

### **Articolo - 37 Clausola Compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, non risolte interpellando la Commissione di Giustizia, saranno devolute all'esclusiva competenza degli Organi e delle norme che disciplinano la giustizia in seno alla FITARCO, definiti dal suo Statuto e dai regolamenti che ne discendono.

### **Articolo - 38 Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione unanime dei soci presenti esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190, L. 23.12.1996 n° 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo - 39 Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.

## V - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

### **Articolo - 40 Validità dello Statuto.**

Il presente Statuto, previa approvazione da parte dell'Assemblea Generale convocata dal Consiglio Direttivo, vige dalla data della sua ratifica da parte della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco (FITARCO), sostituendo e annullando quello precedente.

### **Articolo - 41 Ulteriori Regolamentazioni.**

Per tutto quanto non è espressamente regolato nel presente Statuto vale quanto previsto dai regolamenti e dalle norme stabilite dagli organi societari, dalla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco (FITARCO) e dal CODICE CIVILE.